

	N. 43896 Rep.	N. 25421 Racc.
	VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	REGISTRATO A GENOVA
	REPUBBLICA ITALIANA	Il 15/10/2020 al N° 30428 Serie 1T Esente
	(esente da imposta di bollo e registro)	
	L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre	
	=12 ottobre 2020=	
	In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto.	
	su richiesta	
	del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "CEN-	
	TRO PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS (da U.D.I.)", con sede in	
	Genova (GE), Via Cairoli n. 14/7, codice fiscale 95060250107,	
	iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al nu-	
	mero 377, nonché al Registro Regionale delle organizzazioni di	
	Volontariato al n. 55 - Ge-003-2001 giusto decreto della Giun-	
	ta Regionale Ligure del 30 gennaio 2001, n. 258;	
	Avvocato PESCIO ELISA, nata a Genova (GE) il giorno 6 luglio	
	1947, domiciliata per la carica presso la sede sociale, della	
	cui identità personale io Notaio sono certo,	
	io sottoscritto	
	Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-	
	stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dalla	
	Comparente né da me Notaio, alle ore diciassette e quindici mi	
	sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale,	
	all'assemblea della suddetta Associazione convocata ai sensi	

dell'art.106, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, in audio/video conferenza, in prima convocazione per il giorno 9 ottobre alle ore otto, andata deserta come la Comparente attesta, e in seconda convocazione in questo giorno, alle ore diciassette, giusto avviso spedito in data 29 settembre 2020 come la Comparente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente:

<<ORDINE··DEL··GIORNO:

- Modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS quale associazione di promozione sociale.

- Delibere conseguenti.>>

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Avvocato PESCIO ELISA, la quale constata:

a) la presenza per il Consiglio Direttivo, oltre a sé medesima Presidente, della Vice Presidente Grasso Gabriella, nata a Genova il 26 marzo 1948,

e collegate in audio video conferenza le consigliere signore Dagnino Monica, nata a Genova il 4 febbraio 1966 e Bianco Carlotta, nata a Genova il 21 febbraio 1994;

b) la presenza in proprio o per delega di numero trentadue delle attuali quaranta associate, tutte collegate in audio-video conferenza ai sensi di legge, i cui nominativi risultano dall'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A", firmato dalla Comparente ed omessane la lettura per dispensa avutane dalla stessa;

e così

dichiara

la presente assemblea regolarmente costituita atteso che lo statuto prevede il quorum costitutivo minimo della presenza di almeno i tre quarti delle associate per la validità delle assemblee chiamate a modificare lo statuto, anche ai sensi del citato art. 106, secondo comma, D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che anche successivamente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore, come A.P.S., beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, ma è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale in vista dell'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto sociale adeguato a quanto previsto dal Dlgs n. 117/17, già approvato dal Consiglio Direttivo in data 5 ottobre 2020.

Il Presidente domanda alle presenti se desiderino formulare osservazioni o chiedere chiarimenti, ma nessuno prende la parola.

Il Presidente propone quindi di:

"- adottare il nuovo testo di statuto adeguato a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017, subordinando l'effi-

	caccia delle modifiche all'iscrizione nel Registro Unico del	
	Terzo Settore e alla decorrenza del termine dell'articolo 104,	
	comma 2, del Codice stesso."	
	La proposta è messa ai voti.	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutte	
	contrari: nessuna	
	astenuti: nessuna.	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.	
	Il Presidente propone infine di:	
	"delegare al Presidente pro-tempore ogni potere per dar corso	
	a quanto necessario per ottenere l'approvazione della modifica	
	statutaria da parte della Regione Liguria e la conseguente	
	iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridi-	
	che, nonché il deposito della delibera nel Registro delle As-	
	sociazioni di Promozione Sociale, nonché successivamente nel	
	Registro Unico del Terzo Settore, conferendo altresì i poteri	
	per apportare al presente verbale e allegato statuto tutte le	
	modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendessero necessa-	
	rie od opportune per l'iscrizione della presente delibera nei	
	suddetti Registri."	
	La proposta è approvata alla unanimità.	
	Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo	
	la parola, il Presidente alle ore diciassette e venticinque	
	scioglie la seduta.	

[illegible]

Elenco socie anno 2020

1 Biale Maria Enrica	delega	1 Angela Fraccalaglio
2 Bianco Carlotta	presente	2
3 Bongiovanni Elisabetta	presente	3
4 Borra Maria	delega	4 Angela Fraccalaglio
5 Bosio Guendalina	delega	5 Angela Fraccalaglio
6 Canepa Antonella	delega	6 Elvira Tramontano
7 Castagnetta Sabina	delega	7 Elvira Tramontano
8 Dagnino Monica	presente	8
9 De Stefano Ilaria		
10 Fasce Laura	delega	9 Elvira Tramontano
11 Filippi Giuseppina		
12 Fraccalaglio Angela	presente	10
13 Gariglio Anna	delega	11 Adriana Guerini
14 Geti Ivonne	delega	12 Adriana Guerini
16 Gori Viviana	delega	13 Adriana Guerini
17 Grasso Gabriella	presente	14
18 Grasso Maria Rita		
19 Grisanzio Caterina	delega	15 Monica Dagnino
20 Guerini Adriana	presente	16
21 Leanza Emilia	delega	17 Andreina Savio
22 Manghi Gianna	delega	18 Andreina Savio
23 Marulli Simona	delega	19 Paola Morrè
24 Morrè Paola	presente	20
25 Nicolini Marina	presente	21
26 Olderico Marta	delega	22 Paola Morrè
27 Perrachi Carla	delega	23 Paola Morrè
28 Pescio Elisa	presente	24
29 Porco Antonella		
30 Rivera Monica	delega	25 Marina Nicolini
31 Rocca Silvia	delega	26 Marina Nicolini
32 Rumolo Monica		
33 Savio Andreina	presente	27
34 Sodini Veronica	delega	28 Elisabetta Bongiovanni
35 Spiga Mariangela		
36 Stemberg Sabella		
37 Tramontano Elvira	presente	29
38 Tranchina Irene	delega	30 Elisabetta Bongiovanni
39 Trizio Carmen Annamaria	delega	31 Elisabetta Bongiovanni
40 Turati Rossana	delega	32 Andreina Savio

Genova 12 ottobre 2020

La Presidente
Elisa Rescio

CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS (da U.D.I.)

Via Cairoli, 14/7 • Genova 16124 • tel. 010 2461716 • 2461715 (anche fax) • pernonsubireviolenza@gmail.com • www.pernonsubireviolenza.it
C.F. 95060250107

(Organizzazione di Volontariato iscritta al registro Regione Liguria n. SS_GE_003_2001)

Allegato " B " alla raccolta N. 25421

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

Centro per non subire violenza (da U.D.I.)

ART. 1 – Denominazione e Sede

L'associazione **Centro per non subire violenza** (da U.D.I.), opera ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3 - Finalità

L'associazione **Centro per non subire violenza** (da U.D.I.) persegue, senza scopo di lucro sia diretto sia indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale precisamente il contrasto della violenza contro le donne e i loro figli/figlie, la sua prevenzione, il sostegno e la protezione, attraverso l'attivazione e gestione di centri di ascolto e di accoglienza per donne sia italiane sia immigrate, l'istituzione di case rifugio e alloggi protetti per fornire ospitalità temporanea a donne italiane o immigrate e loro eventuali figli, che siano in stato di bisogno fisico e/o psichico, a cui

garantire segretezza e anonimato, per intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza o per affrontare uno stato di temporaneo disagio; adotta la "metodologia dell'accoglienza" fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere.

Tale finalità è perseguita, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale indicate all' art. 5 D. Lgs. 117/2017 e precisamente:

lettera d) educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale comprese quelle editoriali, con esclusione della stampa quotidiana;

lettera l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera q) alloggio sociale e altre attività di carattere residenziale temporaneo

lettera r) accoglienza umanitaria

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace e della non violenza

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici

Il Centro si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Per svolgere tali attività potrà avvalersi della collaborazione di soggetti, anche non associati, particolarmente esperti e potrà assumere personale dipendente, mantenendo il loro numero entro i limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione si propone altresì di svolgere attività per la diffusione della cultura delle donne, per la tutela e l'affermazione di ogni diritto delle donne all'interno ed all'esterno delle famiglie.

Al fine di perseguire tali scopi può svolgere le seguenti attività:

- organizzare servizi di consulenza, assistenza, sostegno finalizzati ad aiutare le donne in campo legale, psicologico e di denuncia, interventi di prevenzione per la soluzione di situazioni di disagio e violenza fuori e dentro la famiglia, con attenzione a tutti i soggetti coinvolti, fornendo consulenza, percorsi educativi, di rafforzamento dell'autonomia e di crescita culturale costruendo relazioni di solidarietà;
- organizzare e promuovere dibattiti, conferenze, tavole rotonde e attività culturali;
- organizzare e promuovere programmi, corsi, borse lavoro, seminari, spettacoli, mostre, esposizioni;
- costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto la lesione di diritti dei quali l'associazione si propone tutela.
- promuovere, organizzare, ed erogare percorsi di formazione.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, ulteriori attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente comma, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ed eventualmente il Revisore. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito ed è escluso qualsiasi compenso, anche indiretto, a favore dei componenti chiamati a fare parte degli organi dirigenti e di controllo. E' possibile solo il rimborso spese a piè di lista.

ART. 5 – Associati

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

Potranno essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti indicati dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - Iscrizione

Possono iscriversi all'associazione coloro che condividono lo spirito dell'associazione e si riconoscono negli scopi di promozione e tutela dei diritti delle donne. La richiesta di iscrizione deve essere presentata all'associazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda

dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli associati entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

La loro appartenenza può cessare per recesso oppure per radiazione nel caso di gravi inadempienze agli obblighi associativi. L'esclusione di un associato non può essere deliberata che per gravi motivi; l'associato può rincorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

ART. 7 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'associazione.
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 8 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

Nello svolgimento della sua attività l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o comunque ne venga fatta richiesta motivata da almeno il 10% (dieci per cento) degli Associati. L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera o l'avviso di convocazione dovranno contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

Essa è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 21 Codice Civile, con la presenza di almeno la metà degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. L'Assemblea elegge gli organi sociali, fissando il numero dei consiglieri, approva il programma annuale di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è competente ad autorizzare il compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

Per modificare lo statuto è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.

L'Assemblea determina l'indirizzo della sede sociale.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, secondo la delibera assembleare, da 3

(tre) a 7 (sette) persone elette dall'Assemblea degli Associati e resta in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio è investito dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivi, il programma annuale di attività ed ogni altra questione per la quale sia opportuno richiedere l'approvazione dell'Assemblea. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno a cadenza trimestrale. Delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo procede alla nomina delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario. Se lo ritiene opportuno nomina eventuali responsabili di specifici settori.

I componenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche ai fini processuali.

ART. 11 – Organo di Controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo che può essere monocratico, oppure costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, codice civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegni all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Revisore

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017.

Laddove nominato è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) anni.

L'art. 11 e il presente articolo entrano in vigore a seguito della iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

ART. 13 – Risorse

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 – Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai seguenti mezzi finanziari: quote sociali; contributi degli aderenti o di privati; contributi di enti pubblici o privati o di organismi internazionali; lasciti testamentari e donazioni da accettarsi previa approvazioni del Consiglio Direttivo; contributi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da eventuali attività produttive marginali.

Eventuali eccedenze attive non potranno essere mai distribuite tra gli Associati, ma investite a fini istituzionali come disposto dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo , con deliberazione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea degli Associati.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 – Bilancio Sociale e Libri Sociali

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'associazione da deliberarsi da parte dell'Assemblea degli Associati, con la maggioranza di cui dell'articolo 21, comma 3°, codice civile, verranno nominati dalla stessa uno o più liquidatori che, dopo aver estinto gli eventuali debiti sociali, devolveranno il patrimonio residuo previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa vigente in materia di persone giuridiche di diritto privato.

Firmato:

ELISA PESCIO

ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico.
Genova, quattro novembre duemilaventi